

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale Segreteria del Sindaco

Ordinanza n. 132 del 03 aprile 2020 prot. 28217

OGGETTO: misure di prevenzione e controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da Corona virus (COVID – 19) sul territorio locale . 1) provvedimento di limitazione dell'attività motoria e sportiva, comprese passeggiate di ogni genere su tutto il territorio comunale. 2) provvedimento limitazione alle uscite con l'animale da compagnia alle strettissime vicinanze del proprio domicilio/residenza.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell'8, del 9, dell'11 e del 22 marzo 2020, aventi ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" applicabili all'intero territorio nazionale;

Considerato che nel DPCM del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Vista la propria ordinanza n. 117 del 19 marzo 2020 inerente limitazioni dell'attività motoria e sportiva, comprese passeggiate di ogni genere su tutto il territorio comunale, nonchè limitazioni alle uscite con l'animale da compagnia;

Vista la propria ordinanza n. 118 del 21/03/2020 che sostituisce integralmente la precedente n. 117 del 19 marzo 2020 con la quale si è disposta:

1) la sospensione su tutto il territorio comunale dell'attività motoria e sportiva, svolta all'aperto in luoghi e/o spazi pubblici o aperti al pubblico, comprese passeggiate o stanzionamenti di ogni

genere

2) che le uscite con l'animale da compagnia per garantire esigenze fisiologiche dello stesso, siano effettuate esclusivamente nelle strettissime vicinanze della propria abitazione e per il tempo limitato e necessario per espletarle, purchè trattasi di uscite individuali e non determinanti assembramenti, ma pur sempre nel rispetto della distanza droplet interpersonale.

Vista la propria ordinanza n. 124 del 26 marzo 2020 con la quale si consente a tutti i soggetti affetti da grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto inquadrati nell'art. 3, comma 3, Legge 104/92, i loro genitori e gli operatori, di svolgere attività motoria e/o a passeggiate all'aperto, rispettando le norme di scurezza imposte dai decreti vigenti in materia o circolare in autovettura con l'assistito nel sedile posteriore;

Visto il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08, 09, 11 e 22 marzo 2020 nonchè di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 prorogando la data di efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno – Gabinetto del Ministro n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. Roma del 26 marzo 2020;

Considerata la necessità di prorogare, stante il quadro epidemiologico cittadino, nonchè il perdurare delle sopracitate limitazioni nazionali, l'ordinanza anzidetta;

Visto l'art. 54 comma 2 del Decreto Legge n.267 del 18/08/2000 che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

ORDINA

prorogare gli effetti dell'ordinanza n. 118 del 21/03/2020, confermando:

- 1) la sospensione su tutto il territorio comunale dell'attività motoria e sportiva, svolta all'aperto in luoghi e/o spazi pubblici o aperti al pubblico, comprese passeggiate o stazionamenti di ogni genere **fino a nuova e diversa disposizione**;
- 2) che le uscite con l'animale da compagnia per garantire esigenze fisiologiche dello stesso, siano effettuate esclusivamente nelle strettissime vicinanze della propria abitazione e per il tempo limitato e necessario per espletarle, purchè trattasi di uscite individuali e non determinanti assembramenti, ma pur sempre nel rispetto della distanza droplet interpersonale **fino a nuova e diversa disposizione**.
- 3) le deroghe di cui all'Ordinanza n. 124 del 26 marzo 2020 avente ad oggetto le "Misure a tutela dei soggetti affetti da grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto inquadrati nell'art. 3, comma 3, Legge 104/92";
- 4) alla Polizia Locale di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

RACCOMANDA

alle Forze dell'ordine presenti sul territorio locale di contribuire al controllo del rispetto delle presente ordinanza.

Si dà atto che la presente ordinanza dovrà essere trasmessa:

- al Prefetto ed al locale Commissariato di P.S.;
- alla Polizia Locale:
- alla Direzione Protezione Civile;
- ai Dirigenti Comunali;
- alla Azienza ASL RM 4;
- alla Azienda Ospedaliera di Civitavecchia;
- all'Ufficio stampa del Sindaco/Portavoce per dovuta informazione alla popolazione attraverso i mass-media, gli organi di stampa e i blog locali;
- al Commissariato della Polizia di Stato;
- al Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza;
- al Commissariato della Polizia di Frontiera;
- alla Compagnia della Arma dei Carabinieri;
- alla Stazione principale e alla Stazione Porto dell'Arma dei Carabinieri;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza;
- alla Sezione della Polizia ferroviaria;
- alla Sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia;
- alla Polizia locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale;
- alla Casa circondariale di Civitavecchia;

per quanto di competenza e al fine dell'ottemperanza di quanto disposto nel presente atto;

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00";

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonchè inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia:

avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

Avv. Ernesto Tedesco